

Statuto della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)

NOME, SEDE, SCOPO

ART.1

La Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino (denominata in seguito Cc-Ti), è un'associazione apartitica ed aconfessionale di diritto privato ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Lugano.

ART. 2

La Cc-Ti, associazione-mantello dell'economia ticinese, formata da associazioni di categoria e soci individuali, si propone di promuovere l'economia di libero mercato, fondata essenzialmente sull'iniziativa privata e sull'attività di imprese libere e responsabili, nonché di promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'economia ticinese, di tutelare gli interessi delle ditte e delle associazioni affiliate e di favorire la collaborazione e la solidarietà fra le diverse categorie professionali.

In particolare la Cc-Ti:

- rappresenta gli interessi generali dell'economia ticinese nel Cantone, nella Confederazione e all'estero;
- intrattiene relazioni con le autorità, le organizzazioni economiche, le Camere di commercio e dell'industria svizzere ed estere, le ambasciate e le delegazioni commerciali;
- funge da organo consultivo all'intenzione delle autorità cantonali e federali nello studio e nell'esame di leggi, decreti e regolamenti di contenuto economico e sociale;
- promuove modifiche legislative ritenute indispensabili per un migliore funzionamento delle attività economiche ticinesi;
- facilita l'applicazione di nuove disposizioni legali, fornendo alle aziende interessate le indispensabili informazioni;
- partecipa attivamente alle campagne informative in occasione di votazioni federali e cantonali che interessano gli ambienti economici;
- promuove, direttamente o in collaborazione con le associazioni di categoria, la formazione e il perfezionamento professionale e la preparazione dei quadri dirigenti;

partecipa attivamente a gruppi di lavoro e di studio nel campo scolastico e professionale;

- collabora al consolidamento e allo sviluppo dell'economia cantonale con la sua attività quotidiana e in particolare con quella dei suoi rappresentanti in commissioni;
- promuove la ricerca e l'innovazione, prestando attenzione allo sviluppo sostenibile;
- promuove una realistica politica salariale e sociale nel Cantone. Intrattiene regolari rapporti con i sindacati, assiste le aziende e le associazioni nella stipulazione o nel rinnovo di contratti collettivi di lavoro;
- emette, a norma delle disposizioni federali ed internazionali, i certificati di origine, i carnets ATA e tutti gli altri attestati indispensabili nel commercio internazionale;
- assume l'attività di segreteria di associazioni di categoria ticinesi;
- assume l'amministrazione di casse di compensazione per assegni familiari per i propri soci individuali e per associazioni di categoria ticinesi;
- offre informazioni, consiglio e assistenza su questioni di carattere economico, giuridico, sociale e commerciale;
- offre una procedura di conciliazione e una procedura d'arbitrato e una procedura di mediazione commerciale;
- promuove contatti d'affari nel Cantone con operatori svizzeri e stranieri.

MEMBRI, AMMISSIONI E DIMISSIONI, RADIAZIONI ED ESPULSIONI

ART. 3

La Cc-Ti è composta dalle seguenti categorie di soci:

Soci individuali:

Persone fisiche e persone giuridiche appartenenti a tutti i rami dell'economia ticinese, organizzate o no in associazioni di categoria.

Requisito per l'affiliazione è la sede operativa nel cantone Ticino.

Soci collettivi:

Associazioni di categoria attive nei diversi settori dell'economia ticinese. Requisito per l'affiliazione è la sede operativa nel cantone Ticino.

Soci simpatizzanti:

La Cc-Ti può accogliere come soci simpatizzanti anche persone fisiche e giuridiche attive fuori Cantone che desiderano collaborare all'attività della Cc-Ti. I soci simpatizzanti beneficiano di tutte le prestazioni e dei servizi della Cc-Ti e partecipano alle assemblee generali, senza diritto di voto.

Soci onorari:

L'Ufficio presidenziale può nominare soci onorari persone fisiche che si sono particolarmente distinte per la loro attività nell'interesse della Cc-Ti o dell'economia in generale. I soci onorari dispongono di tutti i diritti dei soci individuali.

ART. 4

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto.

Le associazioni sono tenute ad allegare una copia del loro statuto.

ART.5

Le domande di ammissione sono esaminate e decise dall'Ufficio presidenziale, sentita la Direzione. Una domanda d'ammissione può essere respinta senza indicarne i motivi.

ART. 6

Le dimissioni vanno rassegnate mediante lettera raccomandata per la fine di un anno civile, con il preavviso di sei mesi e previo versamento dei contributi sociali arretrati e in corso.

ART.7

La qualità di socio si estingue in caso di liquidazione o di fallimento.

ART. 8

L'Ufficio presidenziale può inoltre decretare l'espulsione di un socio per condotta contraria agli scopi della Cc-Ti, per mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti o per altri gravi motivi. Contro questa decisione è data facoltà di appello, entro un mese, all'Assemblea generale.

ORGANIZZAZIONE

ART. 9

La Cc-Ti è membro, quale sezione cantonale, della Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse) e dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM). Essa è inoltre affiliata alla Camera di commercio internazionale con sede a Parigi, all'Unione europea delle Camere di commercio e dell'industria del Reno, Rodano, Danubio e Alpi con sede a Basilea e all'Osec Business Network Switzerland con sede a Zurigo.

Gli organi della Cc-Ti sono:

- a. L'Assemblea generale
- b. L'Ufficio presidenziale
- C. L'Ufficio di revisione
- d. Il Consiglio economico
- e. La Direzione

a. L'Assemblea generale

ART. 11

L'Assemblea generale è costituita:

- dai soci individuali;
- dalle associazioni di categoria (soci collettivi), rappresentate da 2 a 10 delegati designati da quest'ultime; il numero di delegati spettanti alle associazioni è definito proporzionalmente alla quota sociale versata alla Cc-Ti, secondo un regolamento stabilito dall'Ufficio Presidenziale (riflessione sul mantenimento del privilegio);

Possono partecipare all'Assemblea anche i soci simpatizzanti, senza diritto di voto.

ART. 12

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce di regola una volta l'anno. Può essere convocata straordinariamente dall'Ufficio presidenziale o a richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

ART. 13

L'Assemblea sarà preannunciata almeno due mesi prima negli organi interni d'informazione e formalmente convocata con un preavviso di almeno 15 giorni, riservati i casi di urgenza.

ART. 14

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti emessi, qualunque sia il numero dei soci presenti. Fanno eccezione la revisione dello statuto, per la quale occorre una maggioranza di 3/4 dei voti emessi, e lo scioglimento della Cc-Ti, che potrà essere validamente deciso solo a maggioranza di 4/5 dei voti emessi.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea generale le seguenti decisioni:

- la nomina dell'Ufficio presidenziale e del suo Presidente (Pres. della Cc-Ti);
- la nomina dell'ufficio di revisione;
- l'approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'ufficio di revisione;
- lo scarico all'Ufficio presidenziale e alla Direzione;
- l'approvazione e la revisione dello statuto;
- le deliberazioni relative allo scioglimento della Cc-Ti.

Inoltre l'Assemblea può essere chiamata a deliberare su risoluzioni e provvedimenti di interesse generale che l'Ufficio presidenziale ritiene opportuno sottoporle.

ART. 16

L'Assemblea generale può deliberare solo su trattande previste dall'ordine del giorno. I soci che intendono proporre l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne proposta scritta all'Ufficio presidenziale al più tardi un mese prima dell'assemblea.

ART. 17

Ogni socio/delegato ha diritto ad un voto.

Un socio/delegato può farsi rappresentare solo da un altro membro, tramite procura scritta.

Un socio/delegato può rappresentare al massimo un altro membro.

b. L' Ufficio presidenziale

ART. 18

L'Ufficio presidenziale si compone di un massimo di 21 membri, compreso il Presidente; essi rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'Ufficio presidenziale stesso designa al suo interno uno o più Vicepresidenti. L'Ufficio presidenziale si dà un Regolamento interno.

ART. 19

All'Ufficio presidenziale spettano tutte le competenze che il presente statuto non riserva espressamente all'Assemblea generale.

In particolare, l'Ufficio presidenziale:

- esegue le decisioni dell'Assemblea;
- vigila sulla Direzione e in particolare sull'andamento finanziario e amministrativo della Cc-Ti;
- approva il preventivo;
- nomina il Direttore:
- definisce, in un apposito regolamento, le competenze della Direzione;
- istituisce al suo interno una Commissione finanze e una Commissione strategica;
- istituisce al suo interno 3 Commissioni permanenti consultive (commercio/servizi, industria e artigianato/edilizia) e commissioni speciali, dirette da un membro dell'Ufficio presidenziale, ricorrendo se necessario anche all'ausilio di esperti e specialisti della materia trattata, esterni alla Cc-Ti;
- propone all'Assemblea un revisore esterno, iscritto alla Camera fiduciaria svizzera, che esamina i conti della Cc-Ti e redige un rapporto per l'Ufficio presidenziale;
- stabilisce le modalità di firma che impegnano la Cc-Ti.

ART. 19a

Il Presidente ha in particolare i seguenti compiti:

- convoca e dirige le sedute dell'Ufficio presidenziale;
- gestisce la comunicazione pubblica della Cc-Ti in coordinamento con la Direzione;
- assicura l'attuazione delle decisioni dell'Ufficio presidenziale in coordinamento con la Direzione:
- rappresenta la Cc-Ti nei rapporti con le autorità e verso terzi, in coordinamento con la Direzione;
- è legittimato a rappresentare in giudizio la Cc-Ti;
- convoca e dirige il Consiglio economico.

ART. 19b

II/ I Vice presidente/i svolge /ono la funzione del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

ART. 20

L'Ufficio presidenziale si raduna su convocazione del Presidente o della Direzione, ogni volta che gli affari sociali lo richiedono, in ogni caso almeno 4 volte l'anno. Esso decide a semplice maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

L'Ufficio presidenziale può attribuire indennità al Presidente e ai membri dell'Ufficio presidenziale per attività svolte per la Cc-Ti. I dettagli sono fissati nel Regolamento dell'Ufficio presidenziale.

c. L'Ufficio di revisione

ART. 22

L'Assemblea nomina l'Ufficio di revisione esterno per un periodo annuale e liberamente rieleggibile.

Esso controlla i conti dell'associazione e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea.

d. Il Consiglio economico

ART. 23

Il Consiglio economico è formato di regola dai Presidenti e dai Segretari/Direttori delle associazioni di categoria affiliate alla Cc-Ti. E' possibile la delega ad altri membri delle associazioni.

ART. 24

Il Consiglio economico è convocato e diretto dal Presidente della Cc-Ti in coordinamento con la Direzione e si riunisce almeno due volte all'anno oppure a richiesta scritta di almeno 10 membri. Esso delibera a maggioranza dei voti emessi, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 25

Il Consiglio economico è un organo consultivo. Esso si esprime all'intenzione dell'Ufficio presidenziale sui problemi generali di maggiore importanza in campo economico e sociale, nonché su tematiche di particolare importanza per le singole categorie.

e. La Direzione

ART. 26

La Direzione è affidata a un Direttore, il quale ha la facoltà di nominare uno o più Vicedirettori. L'Ufficio presidenziale emana un Regolamento per la Direzione.

La Direzione svolge tutte le attività che rientrano negli scopi e nei compiti della Cc-Ti e, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea e dell'Ufficio presidenziale. Essa tiene i conti della Cc-Ti.

RISORSE FINANZIARIE

ART. 28

L'attività della Cc-Ti è finanziata con i proventi seguenti:

- le quote soci individuali;
- le quote associative;
- gli introiti del servizio certificati;
- i compensi per lavori di segreteria svolti per le associazioni o altri enti;
- i proventi delle altre attività;
- gli interessi del patrimonio dell'associazione;
- gli eventuali sussidi e donazioni.

ART. 29

Le quote sociali sono stabiliti dall'Ufficio presidenziale in base all'importanza economica delle aziende e associazioni affiliate. L'Ufficio presidenziale può delegare questa sua competenza alla Direzione.

ART. 30

La Cc-Ti risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

ART. 31

I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio della Cc-Ti.

ART. 32

L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 33

Nella scelta dei membri degli organi sociali sarà tenuto calcolo delle diverse regioni del Cantone e dell'importanza dei vari settori dell'economia ticinese.

ART. 34

In caso di scioglimento della Cc-Ti, il patrimonio dell'associazione sarà affidato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per essere devoluto a un'associazione consimile futura.

ART. 35

Per tutto quanto non è espressamente previsto in questo statuto si richiamano le disposizioni del Codice Civile Svizzero sulle associazioni.

Il presente statuto, approvato all'unanimità dall'Assemblea generale ordinaria del 28 ottobre 2011, sostituisce quello del 12 ottobre 2007 ed entra immediatamente in vigore.

Il Presidente:

Franco Ambrosetti

Il Direttore:

Luca Albertoni